



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 11 gennaio 2016

Prot. n. 78/ARA OR/bt

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Oggetto: Cassa di previdenza degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. Casi di esenzione
nell'applicazione del contributo
integrativo (2%).

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

A tutti gli iscritti nell'Albo
esercenti l'attività professionale

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Con la presente, in collaborazione con il Comitato Amministratore della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si viene ad affrontare il problema della corretta applicabilità di quanto dispone l'art. 4 comma 5 del Regolamento previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine all'esenzione della "doppia applicabilità" del contributo integrativo del 2%.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Si premette che gli iscritti alla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono soggetti a due aliquote:

- **soggettiva**, pari al 10% (*ma estensibile, su specifica richiesta dell'iscritto, con scelta modificabile ogni anno, fino al 26%*) del reddito professionale netto;
- **integrativa**, pari al 2% calcolato sul fatturato, dove detta aliquota deve pertanto essere evidenziata in fattura;

fin dal 2008 il Comitato Amministratore della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è preoccupato di evitare la “doppia imposizione” del 2%, che si verifica quando, nell’ambito di un unico incarico professionale, un Agrotecnico fatturi parte del lavoro ad un altro Agrotecnico.

L’esempio tipico è quello di un incarico professionale che una società affida all’Agrotecnico Mario Rossi il quale poi si serve, per l’esecuzione, anche dell’aiuto dell’Agr. Giovanni Bianchi; in tal caso l’Agr. Rossi fattura il lavoro alla società committente indicando in fattura l’aliquota integrativa del 2% ma, contemporaneamente, l’Agr. Bianchi fattura la sua parte di lavoro all’Agr. Rossi indicando a sua volta in fattura l’aliquota integrativa del 2% la quale, pertanto, viene pagata due volte sullo stesso importo.

Per evitare questa situazione, con la riforma del Regolamento previdenziale del 2008, venne prevista (*all’art. 4 comma 5*) una specifica fattispecie di esenzione, che recita:

“E’ esente dal Contributo integrativo la fattura o ricevuta emessa da un iscritto verso un altro iscritto alla Gestione, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario”.

Da parte di iscritti alla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stato chiesto conoscere se detta clausola di esenzione sia applicabile anche alle fatture fatte da un Agrotecnico professionista ad altro professionista di diversa Cassa ovvero ad un professionista iscritto alla Cassa dei Periti agrari (*inclusa anch’essa nella Fondazione ENPAIA*).

A giudizio dello scrivente Collegio Nazionale *-condiviso anche dal Comitato Amministratore della Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-* **la risposta è negativa.**

Il Regolamento previdenziale della Cassa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che reca la disposizione di esenzione, si applica unicamente agli iscritti alla Cassa stessa e non già agli iscritti ad altre Gestioni previdenziali, ancorché facenti parte della medesima Fondazione ENPAIA (come nel caso della Gestione previdenziale dei Periti agrari), perchè diversamente la Cassa degli Agrotecnici verrebbe privata del contributo integrativo del 2% -invece necessario per coprire le spese di funzionamento- pur dovendo comunque offrire le prestazioni di legge.

Si ringrazia il Comitato Amministratore della Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per il contributo fornito nella predisposizione della presente Circolare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE



(Roberto Orlandi)